



SENT. N.35/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **24030** del registro di segreteria, istruttoria n. 1650/2019/VAL, depositato in data 25 luglio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile, sig. **SABBATINI CRISTIANO**, codice fiscale SBBCST71E19E783B, gestore di struttura ricettiva ubicata nel Comune di Recanati, un termine perentorio per la presentazione al **Comune di Recanati (MC)** dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione nella qualità di **AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**, per gli **esercizi finanziari 2013 e 2014 limitatamente al periodo dall'01/01/2014 al 18/03/2014**, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione

pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITI nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Cristina Valeri e, in difesa dell'agente contabile, l'avvocato Emanuele Censori, in sostituzione dell'avv. Donato Attanasio, giusta delega; assenti l'agente contabile e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.

Con decreto n. 39/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa dei conti giudiziali sopra indicati.

Tramite l'applicativo DAeD n. **102871** del 03 ottobre 2025, è stata depositata la comparsa di costituzione e risposta dell'agente contabile, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Attanasio, alla quale sono stati allegati i conti giudiziali in questione trasmessi al Comune di Recanati in data 02 ottobre 2025;

Il Comune di Recanati, tramite l'applicativo DAeD n. **104208** del 13

ottobre 2025 e n. **104209** del 13 ottobre 2025, ha trasmesso a questa

Sezione Giurisdizionale i conti giudiziali presentati dal sig. Sabbatini Cristiano.

2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. Il difensore si associa alla suddetta richiesta.

3. Dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali.

4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto

anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.

sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa

Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur

caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio,

nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile

dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare,

determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,

immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza

pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di

conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può

subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà

ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi

eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto

che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla

definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata

materia del contendere.

	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria in data 04.03.2026. Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini (f.to digitalmente)	
	4	